

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. luglio 1861.
dal Ministro Dei Lavori Pubbli

OGGETTO

Comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto
e Corfu in continuazione delle linee terrestri italiane

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Conti

» 2° Lanolini

» 3° Michelini

» 4° Nacchi

» 5° Valerio

» 6° Susani

» 7° Massari

» 8° Cini

» 9° Russetti

Relatore Conti

Adottata nella tornata del 15. gennaio 1862.

Ispektorato dei Telegrafi
N. 5982.

158
Torino li Luglio 1861.

All' Eccelsa
Camera dei Deputati

Relazione.

Progetto di Legge:

Per l'approvazione di una conven-
zione colla Compagnia telegrafica
di Malta, Corfù, Italia (Mediterranean
Extension) per la costruzione
d'una comunicazione telegrafica
sottomarina fra Otranto e
Corfù.

Nel mese di Ottobre dell'anno
1860, in Napoli il Sig.^{ro} Giovanni
De-Normann Rappresentante della
Compagnia Inglese Mediterranean
Extension Telegraph come da mandato
del 18 Settembre stesso anno Comandò
alla in allora Direzione Generale dei
Telegrafi di Napoli la concessione
pel diritto esclusivo di stabilire una
comunicazione telegrafica dall'isola
di Corfù ad Otranto sulla costa
Italiana.

Convertate le basi di questa
convenzione colla Direzione Generale
predetta e prima ancora che si ad-
venisse alla regolare sua approvazione
la Compagnia di mano a costruire
a tutto suo rischio e pericolo tale
comunicazione telegrafica e questa fu

3
con successo attivata il 28 Gennaio 1861.

Passate le provincie Meridionali
a far parte del nuovo Regno d'Italia
e organizzatosi in esse col Regio Decreto del
17 Marzo 1861 il servizio telegrafico
sulle nuove basi che in seguito all'annessione
delle provincie dell'Italia Superiore erano
emanate il 15 Dicembre 1860, il Govern
Centrale si trovò di fronte ad un fatto compiuto
in buona fede dalla Compagnia sudetta;
avendo trovato utile le condizioni della
prima convenzione, il Ministro sottoscritto
si fa carico di sottoporla all'approvazione
del Parlamento.

Non è contestabile l'utilità della
detta comunicazione, che serve essenzialmente
al transito dei Dispacci delle Indie; ma
la è anche in particolare per rispetto alla
Sicilia mentre, se mai avvenisse la interruzione
del cordone sottomarino recentemente stabilito
tra Reggio, e Messina si potrebbe tuttavia
avere la comunicazione telegrafica coll'Isola
per Corfù e Malta.

Ora le condizioni principali
della convenzione sarebbero le seguenti:

3

Costruzione della comunicazione sottomarina
 e sua manutenzione a tutte spese della Compagnia
 Rimunio alla 10^a parte dell'importo
 delle tasse su tutti i Dispacci di transito di
 qualunque provenienza o Destinazione che
 da Malta transiteranno per le provincie
 meridionali e da queste a Malta, compenso
 questo che era accordato alla Compagnia in
 forza dell'atto di concessione della comunica-
 zione sottomarina fra Malta e Napoli.

Obbligo di non stabilire comunicazione
 telegrafica fra Corfù e la sponda Ottomana

E qui giova osservare come con questa
 disposizione si garantisce il Governo che
 i telegrammi provenienti dalla Turchia
 si varranno del cordone fra Vallona e
 Otranto che altrimenti sarebbe rimasto
 privo di utilità.

Gratis percorso ai Dispacci di
 Stato dell'Italia.

Da altra parte il Governo assume
 le seguenti obbligazioni.

Lascia a vantaggio della Società
 la intera tassa del percorso fra Otranto
 e Corfù.

Con

1857

Si far aggiungere un
 filo sulla linea tra Napoli ed Otranto
 per meglio assicurare la corrispondenza
 di Corfu con l'Inghilterra e Malta
 Promette di non accordare permesso
 d'attaccare altri fili tra Corfu e qualunque
 punto dell'Italia.

La durata della convenzione è
 stabilita in anni trenta ed è presa riserva
 cinque anni prima della scadenza di
 fissare la sua cessazione o la sua continuazione
 su nuovi patti.

Il solo rapporto degli obblighi
 della Compagnia con quelli del Governo
 avendo dimostrato che essi sono fondati sui
~~principi di~~ ^{giustizia e di} ~~compensazione~~
 reciproca; il Governo non esitò ad incaricare
 il Direttore Etelegrafico di compartimento
 che era già in missione per l'organamento
 del servizio a stipulare definitivamente
 la convenzione con riserva dell'approvazione
 per parte del Governo.

Una sola modificazione venne introdotta
 nelle basi primitivamente fissate e si
 fu quella di sostituire le parole Regno.

D'Italia e quelle Di Italia Meridio-
nale in forza Dei fausti eventi trascorsi
 dall'epoca in cui si stesero a queste basi
 a quella in cui è stato al Parlamento
 Italiano Di esaminarla.

Espresso urgente Di Definire l'anor-
 male condizione in cui si trovano Da
 parecchi mesi Governo e Compagnia per
 Difetto Di sanzione Della convenzione il
 referente si lusinga che il Parlamento
 penetrato Della convenienza Di accettare
 la convenzione quale venne formolata,
 non esiterà ad emettere il suo favorevole
 voto.

Progetto di Legge

Articolo Unico.

È approvata la Convenzione stipulata il
 5 Luglio 1861 fra il Ministro
 Dei Lavori Pubblici rappresentato
 Dal Direttore Telegrafico Di
 Compartimento Sig.^{ra} Salvatori

- Fedele alla Società Del Telegrafo
Sottomarino Malta - Corfù - Italia
(Mediterranean Extension Telegraph
Company) rappresentata Dall' Ingegnere
Giovanni De-Wormann per la
concessione Del Diritto esclusivo Di
stabilire una comunicazione telegrafica
sottomarina fra Otranto e Corfù
in continuazione Delle linee terrestri
italiane.

N.º 125

Progetto di legge presentato
dalla Camera del Ministero dei lavori
pubblici / Peruzzi

Comunicazione telegrafica settimanale
per Otranto e Corfi in continuazione
delle linee telegrafiche Italiane

Stampata del M. Lupis 1871.

Relazione della Commissione

Composta dai Deputati

Conti, Zanolini, Michelini, Mechi, Valerio, Lupari, Marini, Cini, Ruschi

sulla proposta di Legge

presentata dal Ministro dei lavori pubblici
nella tornata del 13 Luglio 1861.

Comunicazione telegrafica sottomarina tra Otranto e Corfù
in continuazione delle linee terrestri italiane.

Tornata del 8 Genajo 1861.

Signori

La convenzione stipulata il 5 Luglio 1861 fra il Ministro dei lavori pubblici e la società del telegrafo sottomarino Malta - Corfù - Italia per la costruzione di una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, in continuazione delle linee terrestri italiane, sembra alla vostra Commissione essere di tanta utilità per il Regno d'Italia da non ammettere alcun dubbio sulla approvazione che voi siete chiamati a dare col vostro voto.

Di fatto quella società assume

a tutte sue spese e rischio e pericolo di
stabilire la comunicazione telegrafica
jattomarina suavennata. Ed in compenso
non riceve che la taxa dei telegrammi
spediti corrispondente al tratto jattomario.

Essa rinuncia per di più alla
quarta parte delle tasse dei telegrammi
spediti da Malta attraverso le
province meridionali; tasse che la fu-
rono interamente abbandonate. Dalla
concezione relativa alla comunicazione
telegrafica jattomarina fra Malta e
Medina.

I telegrammi di Stato che il Go-
verno del Regno d'Italia dovesse spedi-
re per mezzo della comunicazione jatto-
marina fra Otranto e Corfu saranno
per la presente convenzione spediti gra-
tuitamente dalla Società.

Finalmente la stessa società si ob-
bliga a non stabilire altra comunica-
zione telegrafica fra Corfu e la sponda
Ottomana; per la qual cosa i telegrammi
della Turibria dovranno necessariamente
valersi della comunicazione jattomarina

fra Otranto e Gallora appartenente
allo Stato nostro.

La vostra commissione trovò evidente
l'utilità di questa convenzione anche
pel motivo avvertito dal ministro, che
cioè se mai avessimo una interruzio-
ne nella comunicazione jettomarina
tra Ozzis e Messina, si potrebbe in
tal modo comunicare telegraficamente
coll'isola dalla sede del governo cen-
trale passando per Otranto, Corfù, Mal-
ta, e Modica.

Gli obblighi che il Governo assume
con questa convenzione si possono ridurre
a tre: il compenso consistente nella spesa
dei telegrammi che voi troverete certa-
mente equo, la promessa di non stabilire
altra comunicazione jettomarina tra Corfù
e la costa d'Italia la quale evidentemente
suggerirebbe ogni guadagno a quella della
Società e del resto non parrebbe per noi
di alcuna utilità, e l'aggiunta di un
filo sulla linea fra Napoli ed Otranto,
la quale, se ~~deve~~ ^{deve} servire ad appiuvare
vieppis la pronta e continua comuni-
cazione telegrafica fra l'Inghilterra

a Malta, e pur necessaria anzi non è
sufficiente a sopporre ai bisogni del ve-
rificato movimento telegrafico del regno
così che la vostra amministrazione
dovrà probabilmente aggiungerne più
d'una.

Se phase maggiormente l'inte-
resse dello stato la vostra Commissione
dopo matura discussione venne nella sen-
tenza che fosse conveniente di aggiun-
gere all'obbligo avvertato dalla Società
di non stabilire altra comunicazione te-
legrafica fra Corfù e la costa Ottoma-
na anche l'obbligo di non stabilirne
alcuna colla costa Etemica. Lo stesso
Governo avea già tentato di far avverta-
re dal rappresentato della Società
in Napoli un cotale patto ma questi
non avea voluto accondiscendere ed
il Governo non avea creduto dover in-
gieter più a lungo per non ritardare
di troppo la popolazione della con-
vensione. La vostra Commissione
ben riconosceva che la Società avea già
fatte in buona fede le maggiori spese

e che non sarebbe stato conveniente im-
porre ora altre condizioni gravose, ma
specchiando che la proibizione di unire
telegraficamente Corfù alla costa Ottomana
diveniva del tutto illusoria se non si proi-
biva egualmente la unione colla costa
ellenica credette opportuno e giusto biso-
gnare e così rendere di vera efficacia tut-
ti i patti segnati nella convenzione.

Nò, signori, dovette pensare
che in tal modo potevate chiamati a sanzionare
del vostro voto una cosa che vada a ferire
quelle nazionali aspirazioni che fecero in
questi ultimi e gloriosi anni grande ed
indipendente la nostra Italia. Le isole
Jonie non tarderanno certamente a voler
esser collegate da questo nuovo e mirabile
strumento di civiltà, e quando quella di-
spe che più avvicina alla Grecia riceverà
i telegrammi di Corfù chi vorrebbe im-
pedirle che potesse mandarli colto stesso
mezzo alla ^{Grecia?} ~~propria patria?~~ Ma
coll'aggiunta all'Art. 6. proposta dalla
vostre Commissione questa non intende
già di proibire assolutamente questa

unione telegrafica, ben si pensa aver con
essa provvisto efficacemente a dare in
mano al ministero il mezzo di indurre un
eguo compenso alla perdita che inevitabil-
mente ne risulterà la comunicazione te-
legrafica di Tallona. La sopra Com-
missione è ben lieta di potervi dichiara-
re che le nuove pratiche colla ordinaria
pleggia attuate dalla Direzione genera-
le dei telegrafi furono questa volta
coronate di favorevole conclusione, aven-
do la Società accettata la nuova condi-
zione.

È più desiderio della Commissione
il veder stabilito in tutte le nuove convenzio-
ni telegrafiche del regno, e perciò anche
in questa, l'uso di un solo modello di
macchine telegrafiche e precisamente del
sistema Morse che già fu adottato nelle
convenzioni di Berlino e Brusselles per il
servizio internazionale, la qual cosa con-
tribuirebbe grandemente alla speditezza
ed alla esattezza del servizio. Quantunque
ad evitare una spesa grandissima ed uno
spreco inopportuno di macchine ancora

avrei buone debbasi per ora tollerare
che non uniforme nelle varie provincie
del regno da poco uscite dalla mala
figura di principi diversi, i quali
avevano adottato diversi modelli fem-
brava alla vostra commissione che il
ministro dovesse procurare d'ora innan-
zi con tutti i suoi mezzi di ottenere
la desiderata uniformità. Interpellato
il ministro su questo argomento lo
si trovò concorde nelle asserzioni con-
clusioni per nondimeno nel capo pre-
sente egli faceva osservare che la de-
cisa poteva aver già fatta la provvista
di tutto il suo materiale e che in tal
caso non sarebbe stato giusto il farla
ora a rinnovare la spesa.

La vostra commissione sperando che il
ministro vorrà promettere dinanzi a voi
di affrettare con tutti i mezzi che fan-
ranno in suo potere il momento in
cui sia introdotta una perfetta unifor-
mità negli apparecchi telegrafici del
regno, ha l'onore di proporvi l'approva-
zione della presente proposta di legge
e dell'unità convenzione colle modificazioni.

insedate nell'Art. 6 della convenzione
in persona

N° 123A

Proposta del Ministero

Proposta della Commissione

La convenzione per la connessione del de-
ritto esclusivo di stabilire una comunicazione
telegrafica jettomarina fra Otranto e Corfu,
in continuazione delle linee terrestri italiane,
stipulate il 5 luglio 1861 fra il ministro
dei lavori pubblici rappresentato dal direttore
se telegrafo di compartimento Agnoletti Sal-
vatori Fedele, e la Società del telegrafo jatto-
marino Malta-Corfu-Italia (Mediterranean
Extension Telegraph Company) rappresentata
dall'ingegnere Giovanni De Norman, è ap-
provata colle modificazioni indicate nell'
Art. 6 della convenzione stessa unita alla
presente legge.

VITTORIO EMANUELE II**RE D'ITALIA**

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 5 luglio 1861 fra il ministro dei lavori pubblici, rappresentato dal direttore telegrafico di compartimento, signor Salvatori Fedele, e la società del telegrafo sotto-marino Malta-Corsù-Italia (*Mediterranean Extension Telegraph Company*), rappresentata dall'ingegnere Giovanni De-Normann, per la concessione del diritto esclusivo di stabilire una comunicazione telegrafica sotto-marina fra Otranto e Corsù, in continuazione delle linee terrestri italiane.

Pelloni

SESSIONE 1861

N° 123-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

CONTI, ZANOLINI, MICHELINI, MACCHI, VALERIO, SUSANI, MASSARI,
CINI, RUSCHI

sulla proposta di legge presentata dal ministro dei lavori pubblici

(PERUZZI)

nella tornata del 13 luglio 1861

Comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù
in continuazione delle linee terrestri italiane.

Tornata del 3 gennaio 1861

SIGNORI,

La convenzione, stipulata il 15 luglio 1861 fra il ministro dei lavori pubblici e la società del telegrafo sottomarino Malta-Corfù-Italia, per la concessione di una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, in continuazione delle linee terrestri italiane, sembra alla vostra Commissione essere di tanta utilità per il regno d'Italia da non ammettere alcun dubbio sull'approvazione che voi siete chiamati a dare col vostro voto.

Di fatto quella società assume a tutte sue spese, rischio e pericolo, di stabilire la comunicazione telegrafica sottomarina suaccennata, ed in compenso non riceve che la tassa dei telegrammi spediti corrispondente al tratto sottomarino. *

Essa rinuncia, per di più, alla quarta parte delle tasse dei telegrammi spediti da Malta attraverso le provincie meri-

(125-A)

2

dionali, tasse che le furono interamente abbandonate dalla concessione relativa alla comunicazione telegrafica sottomarina fra Malta e Modica.

I telegrammi di Stato, che il Governo del regno d'Italia dovesse spedire per mezzo della comunicazione sottomarina fra Otranto e Corfù, saranno, per la presente convenzione, spediti gratuitamente dalla società.

Finalmente la stessa società si obbliga a non stabilire altra comunicazione telegrafica fra Corfù e la sponda ottomana; per la qual cosa i telegrammi della Turchia dovranno necessariamente valersi della comunicazione sottomarina fra Otranto e Vallona, appartenente allo Stato nostro.

La vostra Commissione trovò evidente l'utilità di questa convenzione, anche per il motivo accennato dal Ministero, perchè, se mai avvenisse un'interruzione nella comunicazione sottomarina tra Reggio e Messina, si potrebbe in tal modo comunicare telegraficamente coll'isola dalla sede del Governo centrale passando per Otranto, Corfù, Malta e Modica.

Gli obblighi che il Governo assume con questa convenzione si possono ridurre a tre: il compenso consistente nella tassa dei telegrammi, che voi troverete certamente equo; la promessa di non stabilire altra comunicazione sottomarina tra Corfù e la costa d'Italia, la quale evidentemente toglierebbe ogni guadagno a quella della società, e del resto non sarebbe per noi di alcuna utilità; e l'aggiunta di un filo sulla linea tra Napoli e Otranto, la quale, se deve servire ad assicurare vieppiù la pronta e continua comunicazione telegrafica fra l'Inghilterra e Malta, è pur necessaria, anzi non è sufficiente, a sopperire ai bisogni del cresciuto movimento telegrafico del regno, cosicchè la nostra amministrazione dovrà probabilmente aggiungerne più d'uno.

A salvare maggiormente l'interesse dello Stato, la vostra Commissione, dopo matura discussione, venne nella sentenza che fosse conveniente di aggiungere all'obbligo accettato dalla società, di non stabilire altra comunicazione telegrafica tra Corfù e la costa ottomana, anche l'obbligo di non stabilirne alcuna colla costa ellenica.

Lo stesso Governo avea già tentato di far accettare dal rappresentante della società in Napoli un cotal patto; ma questi non avea voluto accondiscendere, ed il Governo non avea creduto dover insistere più a lungo per non ritardare di troppo la stipulazione della convenzione.

La vostra Commissione ben riconosceva che la società avea già fatte in buona fede le maggiori spese, e che non sarebbe stato conveniente imporle ora altre condizioni gravose; ma, osservando che la proibizione di unire telegraficamente Corfù alla costa ottomana diviene del tutto illusoria, se non si proibisce egualmente la sua unione colla costa ellenica, credette opportuno e giusto l'insistere, e così rendere di vera efficacia tutti i patti segnati nella convenzione.

Nè, o signori, dovete pensare che in tal modo siate chiamati a sanzionare del vostro voto una cosa, la quale vada a ferire quei nazionali bisogni, che sarebbe ingiusto e sconveniente il disconoscere. Le isole Jonie non tarderanno certamente a voler esser collegate da questo nuovo e mirabile strumento di civiltà, e quando quella di esse che più è vicina alla Grecia riceverà i telegrammi di Corfù, chi vorrebbe impedirle che potesse mandarli collo stesso mezzo alla Grecia? Ma coll'aggiunta all'articolo 6, proposta dalla vostra Commissione, questa non intende già di proibire assolutamente cotale unione telegrafica, bensì pensa aver con essa provveduto efficacemente a dare in mano al Ministero il mezzo di chiedere un equo compenso alla perdita, che inevitabilmente ne risentirà la comunicazione telegrafica di Vallona. La vostra Commissione è ben lieta di potervi dichiarare che le nuove pratiche, colla ordinaria solerzia attivate dalla direzione generale dei telegrafi, furono questa volta coronate di favorevole conclusione, avendo la società accettata la nuova condizione.

È pur desiderio della Commissione il veder stabilito in tutte le nuove convenzioni telegrafiche del regno, e perciò anche in questa, l'uso di un solo modello di macchine telegrafiche, e precisamente del sistema Morse che già fu adottato nelle convenzioni di Berna e di Bruxelles per il servizio internazionale, la qual cosa contribuirebbe grandemente alla speditezza ed alla esattezza del servizio. Quantunque, ad evitare una spesa gravissima ed uno sciupò miserevole di macchine ancora assai buone, debbasi per ora tollerare un modello non uniforme nelle varie provincie del regno da poco uscite dalla signoria di principi diversi, i quali avevano adottato diversi modelli, sembrava alla vostra Commissione che il Ministero dovesse procurare d'ora innanzi con tutti i suoi mezzi di ottenere la desiderata uniformità. Interpellato il Ministero su questo argomento, lo si trovò concorde nelle accennate conclusioni; pur nondimeno nel caso presente esso faceva osservare che la società poteva aver già fatta la provvista di tutto il suo materiale, e che in tal caso non sarebbe stato giusto il forzarla ora a rinnovare la spesa.

La vostra Commissione, sperando che il ministro vorrà promettere dinanzi a voi di affrettare con tutti i mezzi che saranno in suo potere il momento in cui sia introdotta una perfetta uniformità negli apparecchi telegrafici del regno, ha l'onore di proporvi l'approvazione della presente proposta di legge e dell'unita convenzione colle modificazioni introdotte nell'articolo 6 della convenzione istessa.

CONTI, *relatore.*

4
PROPOSTA DEL MINISTERO

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 5 luglio 1861 fra il ministro dei lavori pubblici, rappresentato dal direttore telegrafico di compartimento, signor Salvatori Fedele, e la società del telegrafo sottomarino Malta-Corfù-Italia (*Mediterranean Extension Telegraph Company*), rappresentata dall'ingegnere Giovanni De-Normann, per la concessione del diritto esclusivo di stabilire una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, in continuazione delle linee terrestri italiane.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

La convenzione per la concessione del diritto esclusivo di stabilire una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, in continuazione delle linee terrestri italiane, stipulata il 5 luglio 1861 fra il ministro dei lavori pubblici, rappresentato dal direttore telegrafico di compartimento, signor Salvatori Fedele, e la società del telegrafo sottomarino Malta-Corfù-Italia (*Mediterranean Extension Telegraph Company*) rappresentata dall'ingegnere Giovanni De Normann, è approvata colle modificazioni indicate nell'articolo 6 della convenzione stessa unita alla presente legge.

Approvato nella Camera del 19. Gennaio 1862.

Pelloni

~~PROPOSTA DEL MINISTERO~~

~~PROPOSTA DELLA COMMISSIONE~~

Convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, rappresentato dal direttore telegrafico di compartimento, dottor SALVATORI FEDELE, e la società del telegrafo sottomarino, Malta-Corfù-Italia (*Mediterranean Extension Telegraph Company*) rappresentata dall'ingegnere GIOVANNI DE-NORMANN, a ciò specialmente autorizzato da mandato 18 settembre 1860, rogato TOMMASO EDOARDO NEWTON, notaio a Londra.

~~Come al rinvcontro sino all'articolo 6.~~

Il giorno cinque luglio milleottocentosessantuno (1861) avanti di noi Antonio De Luca, notaio certificatore reale di Napoli, con lo studio vico *Carminello a Toledo*, numero cinquantasei, e de' testimoni qui sotto descritti e richiesti a questo atto,

Si sono presentati

Da una parte:

Il signor Fedele Salvatori, figlio del signor Giacomo, direttore telegrafico di compartimento in missione a Napoli, domiciliato per ragion della carica nel locale delle finanze ed interveniente nel presente contratto nella indicata sua qualità, ed in forza di autorizzazione ricevuta dalla direzione generale de' telegrafi in dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, datata da Torino il ventisei giugno ultimo, sotto il numero 4833, con facoltà di addivenire alle stipulazione del presente contratto con la esplicita riserva dell'approvazione per parte del Governo.

E dall'altra:

Il signor Giovanni De-Normann, ingegnere meccanico, del fu Giovanni, domiciliato col suo studio nel locale di San Giacomo, interveniente nella qualità di procuratore speciale della compagnia inglese *Mediterranean Extension Telegraph*, come da mandato, che qui trovasi originalmente alligato.

Cogniti a noi notaio e testimoni.

Si premette:

Che la compagnia telegrafica *Mediterranean Extension*, avendo, in seguito a convenzione concertata colla cessata di-

rezione generale de' telegrafi in Napoli, già costruito a sue spese fin dagli ultimi mesi dello scorso anno una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, in continuazione delle linee terrestri italiane, e mancando tuttora la regolare stipulazione e approvazione della convenzione medesima, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le condizioni seguenti, con riserva dell'approvazione del Governo del regno d'Italia.

ART. 1.

La compagnia si obbliga di stabilire a tutte sue spese, rischi e pericoli, una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù.

ART. 2.

La compagnia dovrà avere in Napoli un suo rappresentante munito dei pieni poteri per tutto ciò che riguarda la esecuzione e l'esercizio della concessione e le relazioni che per effetto della medesima si stabiliscono tra la compagnia con il Governo d'Italia.

Il rappresentante della compagnia con pieni poteri ne' rapporti col real Governo, ove non fosse il signor Giovanni De-Normann, residente in Napoli, la compagnia dovrà sceglierlo tra sudditi italiani, che si abbia residenza in Napoli, e che riscuota l'approvazione del Governo medesimo. Nel caso venisse a mancare il detto rappresentante, la compagnia dovrà, nello improrogabile termine di tre mesi, eleggere il nuovo rappresentante secondo le norme dianzi espresse.

ART. 3.

In compenso di tutte le spese, rischi e pericoli per la immersione del filo sottomarino, e per la esatta manutenzione dello stesso per tutto il periodo di anni trenta, durante il quale l'attuale concessione avrà vigore, e che saranno per intero ed esclusivamente a suo carico, la compagnia concessionaria godrà per l'epoca suindicata di anni trenta della intera tassa corrispondente al tratto sottomarino tra Otranto e Corfù, tanto per i dispacci di transito, quanto per quelli a destinazione tra Corfù e le coste di Napoli.

ART. 4.

La tariffa per il suddetto transito resterà fissata dalla compagnia telegrafica del Mediterraneo, rimanendo adottate pienamente le convenzioni di Berna e di Bruxelles.

ART. 5.

La compagnia rinunzia, a beneficio dell'amministrazione telegrafica del Governo, la quarta parte dell'importo della tassa su tutti i dispacci di transito, che le veniva concesso in forza del secondo comma dell'articolo terzo delle condizioni informanti la concessione per il telegrafo sottomarino tra Malta e Sicilia, a contare dalla data della stipulazione del presente contratto, e dall'epoca medesima resterà in facoltà della compagnia di fissare le sue tasse anche per la detta concessione tra Malta e Sicilia, da non eccedere però le quattro zone sulle

norme delle predette convenzioni di Bruxelles e di Berna, restando in tal modo modificato il patto scritto nell'articolo quarto delle correlative condizioni.

ART. 6.

La compagnia, nel periodo di anni trenta della durata della presente concessione, assume l'obbligo di non stabilire comunicazione telegrafica tra l'isola di Corfù e la sponda ottomana, senza previo accordo col Governo, intendendosi decaduta dai suoi diritti, e cessando la corrispondenza senza bisogno di speciale avviso.

ART. 7.

Il Governo alla sua volta si obbliga di assicurare l'esatta corrispondenza e di aggiungere un filo alla linea tra Napoli ed Otranto, per la maggior possibile celerità nella trasmissione di telegrammi che l'isola di Corfù scambiassero con Malta e con l'Inghilterra.

ART. 8.

La compagnia concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le leggi e regolamenti in vigore, ed agli altri, che potranno essere dal real Governo emanati anche pel ramo di polizia, ed uniformarsi a tutt'i trattati esistenti cogli altri Stati riconosciuti dal real Governo, ed a quelli che potranno essere dallo stesso Governo reale convenuti.

ART. 9.

Saranno osservati i regolamenti in vigore per la trasmissione de' dispacci di Stato e per la recezione e trasmissione di quelli privati. La compagnia concessionaria si obbliga di eseguire gratuitamente le trasmissioni di tutti i dispacci di Stato dell'Italia sul filo telegrafico tra Otranto e Corfù, e viceversa.

Saranno del pari esenti da pagamento i telegrammi di servizio delle rispettive amministrazioni telegrafiche di Napoli, Malta e Corfù, come pure quelli che venissero scambiati tra il rappresentante in Napoli ed i direttori di Malta e Corfù.

ART. 10.

I dispacci di Corfù, o viceversa, che saranno trasmessi per i fili telegrafici del regno d'Italia, potranno essere scritti in lingua italiana, francese o inglese.

I soli dispacci di Stato potranno essere comunicati in cifre segrete o in numeri, purchè tali segni possano essere trasmessi dagli apparati del telegrafo.

ART. 11.

Indipendentemente dagli obblighi come sopra assunti, la compagnia concessionaria sarà tenuta di provvedere a sue spese all'esatta manutenzione ed agli accomodi o rimpiazzi del filo sottomarino, rimanendo esclusivamente a di lei carico e responsabilità l'eseguire tutte le operazioni necessarie a mantenere in perfetta regola e senza inconvenienti di sorta la comunicazione telegrafica tra Otranto e Corfù. Tali accomodi, riparazioni o rimpiazzi dovranno effettuarsi nel

ART. 6.

La compagnia, nel periodo di anni trenta della durata della presente concessione, assume l'obbligo di non stabilire comunicazione telegrafica tra l'isola di Corfù e la sponda ottomana o la sponda ellenica, senza previo accordo col Governo, intendendosi altrimenti decaduta dai suoi diritti, e cessando la corrispondenza, senza bisogno di speciale avviso.

~~Il resto della convenzione come di rinvio.~~

tempo strettamente necessario all'uopo, e non più lungo di mesi sei.

ART. 12.

Per l'esatto adempimento del patto espresso nel precedente articolo, e nel fine che non soffrano ritardo di sorta gli accomodi, riparazioni o rimpiazzi occorrenti al filo appoggiato alla sponda napoletana, è autorizzata la compagnia concessionaria a farsi rappresentare in Otranto da un incaricato idoneo di sua dipendenza, che dovrà invigilare all'esatta manutenzione del filo, ed alla perfetta sua solidità sulla sponda napoletana, ed evitare qualsiasi interruzione della comunicazione telegrafica sottomarina.

ART. 13.

Durante l'indicato periodo della concessione il real Governo promette di non accordare permesso di attaccare altri fili tra Corfù e qualunque punto dell'Italia ad altri individui o compagnia.

ART. 14.

Cinque anni prima del termine della presente concessione dalla data dell'attuazione della linea sottomarina, il reale Governo e la compagnia si porranno d'accordo per la continuazione o cessazione della presente concessione e sui nuovi patti a stabilire.

ART. 15.

I conteggi fra il real Governo e la compagnia saranno definitivamente ed irretrattabilmente eseguiti in ogni tre mesi, ed in Napoli tra l'amministrazione della telegrafia ed il rappresentante della compagnia.

Il rimborso delle somme delle quali potrà o il reale Governo o la compagnia risultare in credito, sarà eseguito pure in Napoli.

ART. 16.

La compagnia si obbliga d'immergere il canapo sottomarino, e di stabilire in perfetta regola la comunicazione tra Otranto e Corfù entro lo improrogabile termine di due mesi dalla presente data, scorso il quale termine decaderà *ipso iure* dalla concessione, che si avrà come non avvenuta.

ART. 17.

Tutte le controversie di ogni maniera che potranno sorgere nell'esecuzione, interpretazione, applicazione, ed effetti della presente concessione, saranno definitivamente ed irretrattabilmente decise in Napoli da due arbitri scelti, l'uno dal real Governo e l'altro dalla compagnia. Ove i due arbitri non siano d'accordo, ne nomineranno un terzo. Ed ove i due arbitri non converranno su tale scelta, resta fin d'ora destinato il presidente della suprema Corte residente in Napoli, che deciderà inappellabilmente.

ART. 18.

La compagnia concessionaria, per tutti gli effetti della presente concessione, e per l'intimazione di qualunque siasi atto

o pronunziazione, elegge fin d'ora il suo domicilio in Napoli presso il di lei rappresentante e procuratore, signor Giovanni De-Normann.

ART. 19.

Le spese della stipulazione del presente istrumento e della copia di prima edizione da rilasciarsi al real Governo restano a carico della compagnia.

ART. 20.

In fine viene dichiarato che rimane specialmente riservata l'approvazione del real Governo al presente contratto.

Il tenore dell'inserto mandato è come segue:

« Noi Gennaro Rocco, giudice di gran Corte civile, presidente del tribunale civile di Napoli,

« Destiniamo traduttore del presente documento in idioma italiano il signor D. Nicola Vaccari, previò giuramento.

« G. Rocco.

« Napoli due ottobre mille ottocento sessanta.

« A detto di *ha giurato* — G. Rocco. »

« L'anno mille ottocento sessanta il dì tre ottobre in Napoli.

« A tutti coloro ai quali la presente perverrà,

« Io Samuele Guerney, della città di Londra, nella strada di Lombardi, presidente del Consiglio di direzione della compagnia *Mediterranean Extension Telegraph* (determinata) Londra, invio salute.

« Siccome la detta compagnia aveva brama di ottenere la concessione pel dritto esclusivo di stabilire un filo telegrafico dall'isola di Corfù ad Otranto sulla costa italiana,

« Quindi sappiate ora che io Samuele Guerney, da parte della detta compagnia, ho fatto, ordinato, costituito e designato, e colla presente stabilisco e nomino Giovanni De-Normann, di Napoli, per essere il vero e legale procuratore della detta compagnia, e nel nome e parte della medesima compagnia, e soggetto alle istruzioni scritte del Consiglio di direzione della detta compagnia, per domandare, avanzare petizione, reclamare da chiunque ciò interessi o possa concernere a Napoli o altrove tale concessione, come sopra detta, e firmare, sottoscrivere o rilasciare nel nome della detta compagnia tutte e qualsiasi petizioni, memorie, patti, contratti, fatti, fogli e scritte in relazione, e ciò a norma dei medesimi, che sono stati preventivamente veduti ed approvati dal Consiglio di direzione della detta compagnia.

« Di pagarè tutti e qualsivogliano onorari richiesti in rapporto alla detta concessione. Così notificando, autorizzando, confermando e promettendo di ratificare, approvare e confermare tutte ed ogni cosa il detto Giovanni De-Normann legalmente farà o cagionerà di essere fatto intorno le premesse delle condizioni di sopra per virtù della presente.

« In prova di ciò, io Samuel Guerney ho a questo messo la mia firma e suggello; ed Enrico Chareton Orton, segretario della detta compagnia, ha su questo apposta e sottoscritta la sua firma ed impresso il suggello della detta compagnia questo 18° giorno di settembre dell'anno di nostro Signore mille ottocento sessanta. (1860) — Samuele Guerney — Enrico C. Orton, segretario. — Testimoni: Carlo Reynold — Aischli-ah Scura — Elisabetta Sofia Pogson — Chareatton Sarry.

« Io Tommaso Edoardo Newton, notaio pubblico per regia autorità ammesso e giurato esercente in Londra, certifico con questa ed attesto a tutti coloro cui possa concernere che la firma Samuele Guerney apposta e sottoscritta di rincontro al suggello annesso in piedi della suddetta procura, è della effettiva e propria mano del signor Samuele Guerney, presidente del Consiglio della compagnia *Mediterranean Extension Telegraph* a Londra; ed inoltre che la firma Enrico C. Orton apposta e sottoscritta in piedi del detto mandato di procura, è di propria mano di Enrico Chareton Orton, segretario della detta compagnia; ed io inoltre certifico che il suggello impresso di rincontro alle dette firme è suggello della detta compagnia. Del che essendo richiesto atto, io suddetto notaio ho rilasciato il presente sotto la mia firma, suggello ed ufficio notariale, per servire e valere come la occasione potrà richiederne.

« Così fatto e passato in Londra il giorno 18 settembre dell'anno di Nostro Signore mille ottocento sessanta.

« In testimonianza del vero: Tommaso Edoardo Newton, notaio pubblico:

« N° 55. — Visto in questo Consolato generale delle Due Sicile per la legalità della soprascritta firma del signor Tommaso Edoardo Newton, notaio pubblico di questa capitale. Londra, diciannove settembre mille ottocento sessanta. — Il consolé generale De Luca.

« Noi sottoscritto, traduttore Nicola Vaccari, destinato colla su distesa ordinanza del signor giudice di gran Corte civile, presidente del tribunale civile di Napoli, a versare in italiano idioma il presente documento, ne curiamo il debito adempimento nel modo di sopra menzionato. — Il traduttore: Nicola Vaccari.

« Specifica: — Carta, grana dodici, 12 — dritto ducati uno e grana venti, ducati 1, 20. — Totale ducati uno e grana trentadue, ducati 1, 32. — Il traduttore: Nicola Vaccari.

« Napoli, cinque ottobre mille ottocento sessanta. Si riceva. Il procuratore del Re: A. Cassini.

« N° 14616. Napoli, 5 ottobre 1860. — Visto per bollo ha pagato grana dodici, 12 — A. Mastellone — B. Montanaro.

« N° 8990. — Registrata nel terzo ufficio li 5 ottobre 1860, libro secondo, 2°. — volume cinquecento quarantuno, foglio ottantasei, H, casella seconda, 2° = grana trenta, 30. — Il

ricevitore De Crescenzo. — Numero 8990, — vi è la firma del controllore.

« Fatto, letto e pubblicato il presente atto in un con l'inserto, a voce chiara ed intelligibile nel comune e provincia di Napoli, e propriamente nel locale delle finanze di sopra indicato.

« Ad essi costituiti signori Fedele Salvatori e Giovanni De Normann.

« Ed ai testimoni signori D. Filippo Garnier di Giuseppe, proprietario, domiciliato vico Sergente Maggiore, numero sedici, e D. Michele Fedriani del fu Luigi, anche proprietario, domiciliato vico Affitto a Toledo, numero ventotto,

« i quali tutti con noi notaio hanno sottoscritto.

« Firmati: FEDELE SALVATORI — GIOVANNI DE-NORMANN — FILIPPO GARNIER — MICHELE FEDRIANI.

« Notaro ANTONIO DE LUCA di Napoli. — Vi è il segno del tabellionato.

« Specifica :

Carta-grana trentasei, 36 — ruoli, ducato uno, ducato 1 — registro, grana ottanta, 80 — repertorio, grana quattordici, 14 — archivio, ducato uno, ducato 1 — dritto, ducati ottanta, ducati 80. — Totale ducati ottantatre e grana 50. — Notaro De Luca.

« Numero 6621. — Registrato nel secondo ufficio il di 8 luglio mille ottocento sessantuno, 1861. — Libro primo, 1° volume, ottocento trentuno, 831 — foglio quarantacinque, 45 — casella sesta, 6^a — grana ottanta, 80 — numero 4588 — per dritto d'archivio, ducato uno, ducato 1. — Totale carlini 18, ducati, 1, 80. — Ricevuta la copia giusta il decreto. — Il ricevitore Enrico De Angelis; vi è il bollo.

« Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri, che ne saranno richiesti, di dare esecuzione al presente atto; ai nostri comandanti ed ufficiali della forza pubblica di prestar braccio forte allorchè ne verranno legalmente richiesti, ed ai nostri procuratori generali e regi presso i tribunali di coadiuvarne l'esecuzione.

« In fede di che io notaio qui sottoscritto ho apposto il segno del tabellionato a questa spedizione in forma esecutiva, scritta di alieno carattere e rilasciata al signor Fedele Salvatori nella qualità di direttore telegrafico di compartimento in missione a Napoli.

« Napoli, nove luglio mille ottocento sessantuno.

« Notaro ANTONIO DE LUCA di Napoli.

« Conforme all'originale

« Il direttore generale dei telegrafi

B. BONA. »

4
172

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Convenzione

fra

Il Ministero di Lavori Pubblici
Rappresentato dal Direttore Telegrafico di Compartimento
D.^o Salvatore Fedele

La Società del Telegrafo Sottomarino
Atta, Corfu, Stabia
(Mediterranean Extension Telegraph Company)

Rappresentata dallo

Ingegnere Giovanni de Normann
a ciò specialmente autorizzato da mandato N. Settembre
1860.

Regato Commare Edoardo Newton Notaio
a
Londra

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Copia

Vittorio Emanuele Secondo, per grazia di Dio, e per
la volontà della Nazione, Re d'Italia

A tutti i presenti e futuri salute -
Copia Numero del Repertorio

Vittorio Emanuele Secondo
per grazia di Dio e per la volontà della Nazione
Re d'Italia -

Il giorno cinque Luglio Milleottocentesessantunum 1861
Avante di noi Antonio de Luca Notaio Certificatore Rea-
le di Napoli, con lo studio suo Carmine a Collo, nu-
mero Cinquantasei, e de' testimoni qui sotto descritti
e richiatti a questo atto -

Si sono presentati

Da una parte

Il signor Felice Salvatore figlio del signor Giacomo
Direttore Catastrale di Comparsamento in missione
a Napoli, domiciliato per ragion della carica nel
locale delle Finanze ed interveniente nel presente
contratto nella indicata sua qualità, ed in forza
di autorizzazione ricevuta dalla Direzione Genera-
le de' Telegrafi in dipendenza del Ministero de
Lavori Pubblici, datata da Torino il ventisei Giugno
ultimo sotto il numero 4833. con facoltà di addire

nire alla stipulazione del presente contratto
con la esplicita riserva dell'approvazione
per parte del Governo -

E dall'altra

Il Signor Giovanni de' Normann, Ingegnere
ed eccarico, del fu Giovanni domiciliato col suo
Studio nel locale di S. Giacomo, interveniente
nella qualità di procuratore speciale della Com-
pagnia Inglese Mediterranean Extension
Telegraph come da mandato, che qui trovasi
originalmente allegato -

Cogniti a noi Notajo e testimoni

Si permette

Che la Compagnia telegrafica Mediterra-
nean Extension avendo in seguito a Consen-
zion concertata colla Cesata Direzione Genera-
le di Telegrafi di Napoli, già costruita a sue
spese fin dagli ultimi mesi dello scorso anno
una comunicazione telegrafica sottomarina
fra Otranto e Corfu in continuazione delle
linee terrestri Italiane, e mancando tuttora
la regolare stipulazione e approvazione
della Consenzione medesima, i sottoscritti de-
bitamente autorizzati hanno convenuto le
Condizioni seguenti, con riserva dell'approvazio-

ne del Governo del Regno d'Italia.

Articolo 1^o

La Compagnia si obbliga di stabilire a tutte
sue spese, rischi e pericoli una comunicazione
telegrafica sottomarina tra Otranto e Corfu.

Articolo 2^o

La Compagnia dovrà avere in Napoli un suo
Rappresentante, munito di pieni poteri per tutto
ciò che riguarda la esecuzione e l'esercizio del-
la concessione e le relazioni, che per effetto
della medesima si stabiliscono tra la Compa-
gnia con il Governo d'Italia.

Il Rappresentante della Compagnia con pieni
poteri ne' rapporti col Real Governo, ove non
fosse il signor Giovanni de' Normanni residen-
te in Napoli, la Compagnia dovrà sceglierlo
tra sudditi Italiani, che si abbia residenza
in Napoli, e che riscuota l'approvazione del
Governo medesimo. Nel caso venisse a man-
care il detto Rappresentante, la Compagnia
dovrà nello imperogabil termine di tre mesi
sceglier il nuovo Rappresentante secondo le
norme dianzi espresse.

~

Articolo 3°-

In compenso di tutte le spese rischi e pericoli per la immersione del filo sottomarino, e per la esatta manutenzione dello stesso per tutto il periodo di anni trenta, durante il quale l'attuale concessione avrà vigore, che saranno per intero ed esclusivamente a suo carico la Compagnia concessionaria godrà per l'epoca suddetta di anni trenta della intera tariffa corrispondente al tratto sottomarino tra Otranto e Corfu tanto per i spazi di transito quanto per quelli a destinazione tra Corfu e le coste di Napoli.

Articolo 4°-

La tariffa per suddetto transito resterà fissata dalla Compagnia telegrafica del Mediterraneo, rimanendo adottate pienamente le convenzioni di Berna e di Bruxelles.

Articolo 5°-

La Compagnia rinunzia a beneficio della Amministrazione telegrafica del Governo la quarta parte dello importo della tassa su tutti i spazi di transito, che le veniva concesso in forza del secondo com-

ma dell'articolo terzo delle condizioni infor-
mante la concessione per lo Telegrafo sott-
marino tra Malta e Sicilia, a contare dalla
data della stipula del presente Contratto, e
dall'epoca medesima resterà in facoltà della
Compagnia di fissare le sue tariffe anche per
la detta concessione tra Malta e Sicilia, da
non eccedere però le quattro lire sulle norme
delle predette concessioni di Bruxelles e di
Berna, restando in tal modo modificato il
patto scritto nell'articolo quarto delle con-
dizioni condizionali.

Articolo 6.^o

La Compagnia per periodo di anni trenta
della durata della presente concessione, assume
l'obbligo di non stabilire comunicazioni
Telegrafiche tra l'Isola di Corsica e la Sponda
Ottomana senza previo accordo col Governo
intendendosi rinunziato dai suoi diritti, e ces-
sando la corrispondenza senza bisogno di speci-
le avviso.

Articolo 7.^o

Il Governo alla sua volta si obbliga di assi-

curare la esatta corrispondenza e di aggiungere un filo alla linea tra Napoli ed Otranto per la maggior possibile celerità nella trasmissione di telegrammi che l'Isola di Corfu scambiasse con Austria e con l'Inghilterra.

Articolo 8^o

La Compagnia concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le leggi e regolamenti in vigore, ed agli altri, che potranno essere dal Real Governo, emanati anche per ramo di Polizia, ed uniformarsi a tutt' i trattati esistenti cogli altri Stati riconfermati dal Real Governo, ed a quelli che potranno essere allo stesso Governo Reale convenuti.

Articolo 9^o

Saranno osservate le regolamenti in vigore per la trasmissione di dispacci di Stato e per la ricezione e trasmissione di quelli privati. La Compagnia concessionaria si obbliga di eseguire gratuitamente le trasmissioni di tutt' i dispacci di Stato dell' Italia sul filo telegrafico tra Otranto e Corfu e viceversa.

Saranno del pari esenti da pagamenti i telegrammi di servizio delle rispettive Amministrazioni.

istrazioni telegrafiche di Napoli, Malta e
Corfu, come pure quelli che venissero scambia-
ti tra il Rappresentante in Napoli ed i Diret-
tori di Malta e Corfu.

Articolo 10°

I dispacci di Corfu, o viceversa, che saranno
trasmessi per fili telegrafici del Regno d'Ita-
lia potranno essere scritti in lingua italia-
na, francese o inglese.

I soli dispacci di Stato potranno essere co-
municati in cifra segreta o in numeri, purché
tali segni possano essere trasmessi dagli ap-
parati del telegrafo.

Articolo 11°

Indipendentemente dagli obblighi come sopra
appunti, la Compagnia concessionaria sarà
tenuta di provvedere a sue spese alla esat-
ta manutenzione e agli accomodi, o rim-
piacchi del filo sottomarino rimanendo esclu-
sivamente a lei carico e responsabilità
di eseguire tutte le operazioni necessarie a
mantener in perfetta regola e senza incon-
venienti di sorta la comunicazione tele-

grafia tra Otranto e Corfu. Tali accomodi
riparazioni o rimpiazzi dovranno effettuarsi
nel tempo e nel modo necessario all'uso
e non più lungo di mesi sei.

Articolo 12°

Per lo esatto adempimento del patto espresso
nel precedente articolo, e nel fine che non
soffrano ritardo di sorta gli accomodi, ripara-
zioni o rimpiazzi occorrenti al filo appog-
giato alla Sponda Napoletana è autorizza-
ta la Compagnia concessionaria a farsi
rappresentare in Otranto da un incaricato
dono di sua dipendenza, che dovrà insigila-
re alla esatta manutenzione del filo, e
alla perfetta sua solidità nella Sponda
Napoletana, ed evitare qualsiasi interru-
zioni della comunicazione telegrafica sotto
pena.

Articolo 13°

Durante l'indicato periodo della concessione
il Reale Governo promette di non accordare
permesso di attuare altri fili tra Corfu
e qualunque punto dell'etalia od altri

individui o compagnia -

Articolo 14°

Cinque anni prima del termine della presente concessione dalla data dell'attuazione della Linea Sottomarina, il N. Governo e la Compagnia si porranno di accordo per la continuazione o cessazione della presente concessione e sui nuovi patti a stabilire.

Articolo 15°

I conteggi fra il Real Governo e la Compagnia saranno definitivamente ed irretroattivamente eseguiti in ogni tre mesi ed in Napoli: Tra l'amministrazione della Telegrafia, ed il Rappresentante della Compagnia.

Il rimborso delle somme delle quali potrà aver il N. Governo o la Compagnia risultare in credito sarà eseguito pure in Napoli.

Articolo 16°

La Compagnia si obbliga d'immergere il Capo Sottomarin, ed di stabilire in perfetta regola la comunicazione tra Ottavio e Corfu.

tra lo improrogabile termine di due mesi
dalla presente data, scopo il quale termine
deciderà ipso jure dalla concessione, che
si avrà come non fosse avvenuta -

Articolo 17^o

Tutte le controversie di ogni maniera che po-
tranno sorgere nella esecuzione, interpretazio-
ne, applicazione, ed effetti della presente Conces-
sione saranno definitivamente ed irrevocabilmente
decise in Napoli da due arbitri
scelti l'uno dal Real Governo e l'altro dalla
Compagnia. - Ma i due arbitri non siano
d'accordo ne nominerann un terzo - Ed
ove i due arbitri non concurrano su ta-
le scelta resta fin d'ora destinato il Pre-
sidente della Suprema Corte residente in
Napoli, che tenderà inappellabilmente -

Articolo 18^o

La Compagnia Concessionaria per tutti gli
effetti della presente Concessione e per la
intimazione di qualunque sia atto
o pronunziatione e oggi fin d'ora il suo

Domicilio in Napoli presso il di lei Rappre-
sentante e procuratore Signor Giovanni
de' Normanni

Articolo 19°

Le spese della stipula del presente instrumen-
to, della copia di prima edizione da ritardiar-
si al N. Governo restano a carico della Com-
pagnia.

Articolo 20°

In fine non dichiarate che rimane special-
mente riservata l'approvazione del Real
Governo al presente contratto.

In tenore dell'inserto mandato e come
segue

Nel giorno Nove, Giuda di Gran Corte Ci-
vile, Presidente del Tribunale Civile di Na-
poli.

Destiniamo traduttore del presente documen-
to in lingua italiana il Signor D. Nic-
cola Nuvolo, previo giuramento. - G. Nuvolo -
Napoli due ottobre Milleottocento sessanta. 1860.
Avuto di ha giurato - G. Nuvolo -

L'Ann. Milleottocentofessanta 1860. il
di tre ottobre in Napoli

A tutti coloro a' quali la presente pervenga:
Io Samuele Guernsey della città di Londra
nella strada di Lombardi, Presidente del Con-
siglio di Direzione della Compagnia Medi-
terranean Extension Telegraph / Interimi-
nata / Londra in via salute -

Si come la detta Compagnia aveva brama di
ottenere la concession per diritto esclusivo
di stabilire un filo telegrafico dall'Isola
di Capri ad otranto sulla costa Italiana.
Quindi sappiate ora, che Io Samuele Guer-
sey da parte della detta Compagnia ho fatto,
ordinato, costituito e designato, e alla presen-
ta stabilisco e nomino Giovanni de Nor-
mann di Napoli per essere il vero e lega-

^{ella detta Compagnia e nel nome e parte}
te procuratore della medesima Compagnia e
soggetta alle istruzioni scritte dal Consiglio
di Direzione della detta Compagnia, per
domandare, avanzare petizioni, reclama-
re da chiunque ciò interessi o possa concer-
nere a Napoli o altrove tale concession,

Come sopra detta, e firmare, sottoscrivere
o rilasciare nel nome della detta Compagnia, tutte, o qualsiasi petizioni, memorie, patte, contratti, fatti, fogli e scritti in relazione, e ciò a norma dei medesimi che sono stati preventivamente sentiti ed approvati dal Consiglio di Direzione della detta Compagnia.

Di pagare tutte e qualsivogliano onorari richiesti in rapporto alla detta concessione. Copi notificando, autorizzando, confermando e promettendo di ratificare, approvare, e confermare tutte ed ogni cosa, il detto Giovanni de Normann legalmente farsi o ragionarsi di essere fatto intorno le premesse delle condizioni di sopra per virtù della presente.

In prova di ciò Jo. Samuel Guernev ho a questo mese la mia firma e soggetto, ed Enrico Chareton Oton segretario della detta Compagnia ha su questo apposta e sottoscritta la sua firma ed impresso il soggetto della detta Compagnia g^o 18.

giorno di Settembre dell'anno di Nostro
Signore Milleottocentosessantasei 1866 =
Samuel Guerneý = Enrico G. Orton se-
gretario = Testimoni: Carlo Reynolds =
Aischlielk Sura = Elisabetta Sofia Pogson =
= Chareaton Sarry =

Io Commare Eduardo Norton Notaio pub-
blico per Regia Autorità ammesso e giu-
rato esercente in Londra certifico con questa
ed attesto a tutti coloro cui possa concerne-
re che la firma Samuel Guerneý ap-
posta e sottoscritta di rimontro al sugello
ammesso in piedi della suddetta procura, e
della rispettiva e propria mano del Signor
Samuel Guerneý Presidente del Consiglio
della Compagnia Mediterranean Extension
Telegraph a Londra; ed inoltre che la fir-
ma Enrico G. Orton apposta e sottoscritta
in piedi del detto mandato di procura è di
propria mano di Enrico Chareton Orton
segretario della detta Compagnia; ed io inol-
tre certifico che il sugello impresso di sin-

?

contro alle dette firme e il sigello della
detta Compagnia. De che essendo richiesto
atto, io suddetto Notario ho sigillato il
presente sotto la mia firma, sigello ed
ufficio notariale, per servire e valere come
la occasione potrà richiederne -

Copi fatti e passati in Londra il giorno
18. Settembre dell' Anno di Nostro Signore
1850 -

In testimonianza del vero Chos. Eduardo
Newton Notajo Pubblico -

Nº 53. - Visto in questo Consolato Generale
della due Sicilie per la legalità della sopra-
scritta firma del Signor Commajo Eduardo
Newton Notajo Pubblico di questa Capitale
Londra diciannove Settembre. Milleottocen-
toquarantanta 1850 - Il Console Generale
De Luca -

Nei sottoscritti traduttore Nicola Vaccari
destinato colla su dittata ordinanza del
Signor Giudice di gran Corte Civile Presiden-
te del Tribunale Civile di Napoli a Mr.
Sare in Italianam idioma il presente

Documento, ne curiam il debito adempimento nel modo di sopra menzionato -

Il traduttore - Nicola Vaccari -

Specificia - Carta grande dodici 12 - Dritto
Dueato uno e grana venti f. 1. 20. - Coe
tah Dueato uno e grana trentadue f. 1. 32.

Il traduttore - N. Vaccari -

Napoli cinque ottobre Milleottocentosessanta 1860.

Si riceva - Il Procuratore del Re - A. Cassini -

N° 14616. Napoli 5. ottobre Milleottocentosessanta 1860. - Visto per Bollo ha pagato grana
dodici 12 - A. Mastelloni - B. Montanaro.

N° 8990 - Registrata nel terzo ufficio, li
cinque ottobre Milleottocentosessanta 1860 -
Libro secondo 2° Volume cinquecentoquaranta
trento folio ottantasei 26. casella seconda
2° - grana trenta 30. - Il Rivisore, De
Crescenzo - Numero 8990. - Si e' la firma
del Controloro -

Fatto, letto e pubblicato il presente atto una
con l'intersto, a voce chiara ed intelligibile
nel Comune e Provincia di Napoli, e propria-
mente nel locale delle Finanze di sopra m^{te}

Ducato -
Ad essi costituiti Signori Feak Salvatore e
Giovanni de Normann

Ed ai testimoni Signori D. Filippo Garnier
di Giuseppe, proprietario, domiciliato Vic. Argento
Maggiore Numero Sedici, e Don Michele Fediani
di Luigi, anche proprietario domiciliato
Vic. Effetto a Colubo Numero Ventotto -

I quali tutti con Noi Notari hanno sottoscritto

Firmati

Feak Salvatore

Giovanni de Normann

Filippo Garnier

Michele Fediani

Notar Antonio de Luca di Napoli - (Vi il
Segno del Cabellionato)

Specifico

Carta grana trentasei 36 - Rubriche Ducato uno
D. S. - Registro grana 80 - ottanta - Repes-
torio grana quattordici 14 - Archivio Ducato
uno, D. S. - Diritto Ducato ottanta 80 - Coste
Ducato ottantatré e grana 30 - Notar de Luca

Numero 6621. Registrato nel secondo Ufficio il
di 8. Luglio Milleottocentosessantuno 1861. Li-
bro primo 1.^o Volume Ottocentotrentum 831.
folio quarantacinque 45. - Casella sesta 6.
granda Ottanta 80. - Numero 4588. - per Ditta
d'Archivio Ducato uno - Df. 1. - Costate Carli-
oni 18. - Df. 1. 80. - Accertata la copia giusta
il Decreto - Il Rivistore Curio de Angelis.
Vi è il bollo -

Comandiam ed ordiniam a tutti gli Uffizi, che ne faranno
richieste, di dare esecuzione al presente atto, ai nostri
Comandanti ed Uffiziali della forza Pubblica di prestar
Covano forte allorché ne verranno legalmente richiesti
ed ai nostri Procuratori Generali e Regi presso i Tri-
bunali di coadiuvarne l'esecuzione. -
In fede che io Notaio qui sottoscritto ho apposto il
segno del Cancellionato a questa spedizione in forma
esecutiva, scritta di alieno carattere e ritardata al
Signor Felice Salvatore nella qualità di Direttore Ce-
legrafico di Compartimento in missione a Napoli
Napoli nove Luglio Milleottocentosessantuno.

Notar Antonio de Luca di Napoli -

Conforme all'originale
Il Direttore Generale dei Telegrafi



Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per
Lavori Pubblici:

Sentito il consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Articolo Unico.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per Lavori Pubblici è autorizzato
a presentare al Parlamento l'unito progetto di Legge per l'approvazione di
una convenzione colla Compagnia Telegrafica di Malta - Corfu - Italia
(Mediterranean Extension) per la costruzione fatta di una comunicazione te-
legrafica sottomarina fra Otranto e Corfu in continuazione delle linee terrestri
Italiane.

Il predetto Ministro dei Lavori Pubblici è altresì autorizzato a sostenere
ne la discussione.

Dato a Torino addì 13 Luglio 1861.

A large, elegant handwritten signature in cursive script, which appears to be "Vittorio Emanuele".

A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom right of the page.